Allegato D al Decreto n. 10 del 06/04/2016

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE E AGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO REALIZZATI DA SOGGETTI TERZI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO (POR FSE) 2014-2020, REGIONE DEL VENETO E A VALERE SU RISORSE REGIONALI" CIG 663442765A.

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____ in Venezia, presso gli uffici della Sezione _____, siti in _____
avanti a me, _____ dott. _____, Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, con sede in Venezia, sono comparsi personalmente i signori:

- _____ dott. _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di _____ della _____
e quindi in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 353 in data 24/03/2016, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " ", dispensato dalle parti dal darne lettura;
- _____ _____, nat_ a _____ (___) il __ _____ _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società _____ con sede in ____, Via _____, __, capitale sociale Euro _____ interamente versato, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della stessa, numero R.E.A. ____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____.

(se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 37, commi 14 e 15 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, fra la succitata Impresa e la Società _____, con sede in _____, _____, numero R.E.A. _____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____, Partita IVA _____, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data __ __ __ dal notaio _____ di ____, Repertorio n. ___, ivi registrata in data _____ al n. __ Serie ____, che in copia conforme al suo originale si allega al presente atto sotto la lettera " ").

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e faccio personalmente fede io Ufficiale Rogante, a mezzo del presente atto, la cui integrale compilazione viene da me personalmente diretta

p r e m e t t o n o

- con la succitata Deliberazione n. 353/2016, la Giunta Regionale del Veneto ha indetto una gara, ai sensi del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l'aggiudicazione del servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Regione del Veneto e a valere su risorse regionali;

- il succitato servizio è stato aggiudicato all'impresa _____ con sede in _____, Via _____, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 734.120,00, la somma netta di € _____,00 come più precisamente si evince dal verbale a miei rogiti Rep. n. ___ in data __ _____ ____ registrato a Venezia il __ _____ ____ al n. ___ Serie Atti Pubblici e dai decreti del _____ n. __ del __ _____ ____ e n. __ del __ _____ ____, che in copia conforme ai loro originali si allegano al presente atto sotto le lettere " " e " ", dispensato dalla parti dal darne lettura.

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, ora i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida all'impresa _____, con sede in _____ (eventualmente: in qualità di al capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e peri i fini dell'art. 37, commi 14 e 15 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fra la succitata impresa e la Società _____, con sede in _____) – nel prosieguo denominato semplicemente Impresa – che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020, Regione del Veneto e a valere su risorse regionali, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al Capitolato descrittivo e prestazionale, all'offerta economica in data ___ _____ ____ e all'offerta tecnica in data __ _____ ____ che, in copia conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere **" ", " "** e **" "** perché ne facciano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO

Poiché il presente contratto deve intendersi stipulato a misura, la Regione del Veneto, per i servizi di cui al precedente art. 1, remunererà l'Impresa esclusivamente sulla base dell'attività effettivamente svolta. A titolo indicativo l'importo massimo contrattuale è previsto in Euro _____,__ (_____ virgola __) più IVA al 22%, pari a Euro

_____ (_____ virgola __), per un onere complessivo di Euro _____ (_____ virgola __).

Il finanziamento sarà assicurato dalla Programmazione dell'Unione Europea del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 e da fondi regionali.

Art. 3 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata di due anni dalla stessa, salva proroga del termine solamente per oggettive comprovate esigenze della stazione appaltante.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso le sedi dei soggetti beneficiari oggetto dei controlli, salvo diversa indicazione regionale.

Art. 4 – CAUZIONE

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, l'Impresa presenta una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, per l'importo di Euro ____,__, mediante _____ n. _____ emessa in data __ _____ ____ da _____, con sede in _____ Via _____ Agenzia di _____, capitale sociale Euro _____,__, numero d'iscrizione al registro delle imprese di _____ e codice fiscale _____, autenticata nelle firma in data __ _____ ____ dal Notaio _____ _____ di _____, suo Rep. n. _____.

La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione**.**

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c.. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti dell'Amministrazione e pertanto l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Art. 5 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo di cui al precedente art. 2 sarà corrisposto mediante pagamenti periodici posticipati sulla base dell'avanzamento delle attività, meglio descritti e alle condizioni previste nel Capitolato, al netto della ritenuta dello 0,50% operata ai sensi dell'art. 4, 3 comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro sessanta giorni (ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) dalla presentazione di idonea fattura elettronica, redatta nei modi di legge (ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) e corredata da una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta nel relativo periodo di riferimento.

La verifica sulla documentazione sarà svolta dall'Amministrazione secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di Fondo Sociale Europeo e di acquisizione di beni e servizi.

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture come previsto nel Capitolato, entro sessanta giorni dal ricevimento (ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231). In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: 7PARQ9.

La fattura elettronica dovrà specificare, ai fini dell'ammissibilità della spesa:

- l'oggetto della prestazione con riferimento al presente contratto e, nel caso di attività a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) nell'ambito del_____ del POR FSE 2014-2020, il riferimento a tale cofinanziamento;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) 663442765A ed il Codice Unico di Progetto (CUP) H71E16000070008;
- in relazione al c.d. split payment, la dicitura "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 23.01.2015);
- gli estremi della nota con la quale viene comunicato l'impegno della spesa sul bilancio regionale (art. 56, comma 7 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118).

In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per le svincolo.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata alla Regione del Veneto, Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE) Codice Fiscale 80007580279.

Il saldo, pari al 20% del corrispettivo di cui al precedente art. 2, nonché le ritenute dello 0,50%, sarà pagato successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. 207 del 2010.

(in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Fermo restando il pagamento, da parte della Regione, dell'intero corrispettivo a favore della Capogruppo, ciascuna Impresa fatturerà la quota di corrispettivo di propria competenza direttamente alla stazione appaltante. Le fatture delle imprese mandanti dovranno essere vistate dalla Capogruppo, che dovrà altresì inviare alla stazione appaltante, a conferma dell'avvenuta ripartizione delle somme pagate, le quietanze rilasciate dalle imprese mandanti in originale).

Art. 6 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Qualora le prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato.

Qualora a seguito di tali accertamenti, ovvero all'acquisizione di atti di controllo di altre Autorità, si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, si procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze rilevate. L'appaltatore potrà inviare le proprie controdeduzioni, sottoscritte dal legale rappresentante, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della formale contestazione. La competente Sezione, in caso di valutazione negativa delle ragioni addotte, procederà

all'applicazione delle relative penali per ogni 100.000 € in proporzione al volume di attività verificato oggetto di valutazione negativa, nei seguenti termini:

• in caso di difformità rispetto alle modalità stabilite nel Capitolato, verrà applicata una penale da un minimo di € **100,00=** ad un massimo di **€ 200,00 =** per ogni inadempienza e **di € 500,00**= per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la relativa difformità segnalata;

• in caso di ritardo rispetto alle modalità e termini di consegna stabiliti nel Capitolato, verrà applicata una penale di **€ 50,00**= per ogni giorno di ritardo nei primi 7 giorni ed **€ 150,00=** oltre il settimo giorno.

Le somme dovute a titolo di penale sono trattenute dalla Regione sugli importi dovuti.

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
e) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
f) a seguito di ritardi nella consegna della relazione di certificazione superiore a 30 giorni, con riferimento ad un volume di spesa pari o superiore al 20% della spesa complessiva da verificare, pari a 546.126.898,00;
g) qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
h) in ogni altro caso espressamente previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nell'offerta economica e nell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 1662 c.c., la stazione appaltante, a mezzo di raccomandata A.R, intimerà all'impresa di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, all'esecuzione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche contrattuali.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 38

comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'impresa secondo le vigenti disposizioni di legge.

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà, nella Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Art. 8 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il gruppo di lavoro indicato dall'impresa in sede di offerta non potrà essere modificato senza il preventivo consenso della Regione.

Qualora l'impresa durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alla Regione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di idonea documentazione.

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO

Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall'art. 308 del DPR

n. 207/2010. É facoltà dell'Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte delle competenti Sezioni regionali, di apposita comunicazione.

Art. 10 – REVISIONE PREZZI

La revisione periodica dei prezzi sarà operata, in quanto dovuta e necessaria, in conformità quanto indicato dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 11 – SUBAPPALTO

(*Nel caso di assenza di subappalti:* L'impresa dichiara che non intende far ricorso al subappalto.)

(Nel caso di previsione di subappalti: L'affidamento in subappalto è consentito e disciplinato ai sensi dell'art. 118, D.Lgs n. 163/2006, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nella misura e per i servizi o quote di servizi indicati all'atto dell'offerta.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori.

Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al comma precedente entro il predetto termine la Stazione Appaltante procederà a sospendere i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore.

Art. 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'impresa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso. L'impresa si obbliga altresì al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti in tema di riservatezza dagli articoli 16 e 21 del Capitolato.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ

L'impresa solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 14 – CONTROVERSIE

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'impresa e la Regione saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Venezia.

Art. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Daniela Flora Targa, Dirigente pro-tempore del Settore Affari Giuridici, Ispezioni e Controlli della Sezione Formazione e quale Direttore dell'Esecuzione il dott. Filippo Scomparin, Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Giuridico della Sezione Formazione.

Art. 16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:

- comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG) 663442765A ed il Codice Unico di Progetto (CUP) H71E16000070008.

(*in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese*: L'Impresa mandataria si impegna a rispettare le norme sulla tracciabilità anche nei pagamenti effettuati a favore delle imprese mandanti.)

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso Banca _____, sul conto corrente Codice IBAN _____, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'impresa, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto. Le Parti dichiarano che il presente contratto è assoggettato a IVA, per cui chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131 del 1986.

Art. 18 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 26, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze).

Il dott. _____ dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall'art. 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

Art. 19 – CLAUSOLE PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto stesso, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione del subappalto o del subcontratto,

informazioni interdittive di cui all'art. 91 e ss. Del D. Lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informative supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – al fine del gradimento dell'impresa sub affidataria, per gli effetti di cui all'art. 91 e ss. del D. Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore di imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 20 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Il signor _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio

Art. 21 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto
Il Dirigente del Settore Affari Giuridici, Ispezioni e Controlli della Sezione Formazione
Dott.ssa Daniela Flora Targa
Per l'aggiudicatario
_____